VICE AVVOCATO ABRUZZESE: ESTERNO E CON MENO REQUISITI. EMENDAMENTO SOSPIRI, IRA DIRIGENTI REGIONALI

30 Agosto 2024



L'AQUILA – La possibilità per la Giunta regionale abruzzese di nominare anche un professionista esterno nella carica, da poco introdotta, del vice avvocato regionale a cui basterà come requisito, non più cinque, ma solo tre anni di servizio nella qualifica dirigenziale.

Questo prevede uno dei tanti emendamenti alla legge di Assestamento di Bilancio, approvata nella la sera di martedì 27 agosto nella tormentata seduta consiglio regionale, con i soli voti del centrodestra, e con l'opposizione che ha abbandonato l'aula.

Emendamento a firma del presidente del Consiglio regionale, Lorenzo Sospiri, di Forza Italia, che interviene sull'Avvocatura regionale, che si appresta diventare un vero e proprio dipartimento, con un direttore e in suo vice e non più un servizio autonomo, quale è ora.

Modifica che sta ora sta creando tensione e malcontento dentro gli uffici della Giunta regionale, visto che per i dirigenti storici, compresi quelli dell'Avvocatura, si restringono le chance di andare a ricoprire un incarico comunque prestigioso, quello del vice avvocato regionale, aprendo le porte ad avvocati esterni all'ente, e con requisiti che vengono abbassati, con due anni in meno di esperienza dirigenziale necessaria nel curriculum. Sia per gli esterni, che anche peri i dirigenti interni, anch'essi interessati dall'abbassamento dell'asticella.

Non è sfuggito poi un aspetto formale, che viene considerato negli uffici della regione, una "anomalia": la delega all'Avvocatura regionale è in capo allo stesso presidente Marco Marsilio, di Fdi, ma a firmare l'emendamento è stato Sospiri, e la firma di Marsilio non compare. Di fatto "un'invasione di campo" di palazzo dell'Emiciclo, rispetto a palazzo Silone: per fare un esempio è come se Marsilio, presidente della Giunta, presentasse un provvedimento che riguarda aspetti cruciali e organizzativi del Consiglio regionale, che è un organismo distinto e autonomo rispetto alla Giunta. Senza che Sospiri si attribuisca la paternità dell'atto.

Il servizio autonomo dell'Avvocatura regionale, lo ricordiamo, e ad oggi presieduto dal dirigente Stefania Valeri, è un organismo fondamentale per la Regione Abruzzo, incaricata della difesa in giudizio dell'amministrazione, nei tribunali di ogni ordine e grado, chiamare a produrre pareri legali ed affiancare l'azione legislativa per assicurarsi che tutto proceda sui binari della legittimità e correttezza. Il cui incarico è stato prorogato a fine maggio, per "garantire la continuità, nel preminente interesse pubblico", in vista della "revisione delle competenze e della correlata organizzazione".

Infatti a luglio, su iniziativa del presidente Marsilio, è stata approvata la miniriforma della tecnostruttura regionale, che ha istituito il Gabinetto di presidenza, e che parifica anche di fatto l'Avvocatura regionale ad un dipartimento, ampliando le sue competenze, "connesse all'attività legislativa della Giunta Regionale, con particolare riferimento al supporto ed alla consulenza in caso di osservazioni su possibili profili di illegittimità costituzionale delle leggi regionali, e dunque in un'ottica deflattiva e di prevenzione del contenzioso costituzionale".

E con l'occasione si è introdotta figura del vice avvocato regionale, che si legge nella nella relazione allegata al provvedimento, "coadiuverà l'Avvocato Regionale, per assicurare la massima efficienza nell'espletamento delle attività, declinando gli specifici requisiti necessari per lo svolgimento delle funzioni, di elevata specializzazione e complessità tecnica"

Si legge sul testo ad oggi pubblicato sul Burat, all'articolo 1, comma 8: "L'incarico di direzione dell'Avvocatura regionale è affidato, con provvedimento della Giunta regionale, a un dirigente della Giunta iscritto all'albo degli avvocati, o avente titolo all'iscrizione, in possesso di abilitazione al patrocinio avanti le magistrature superiori, che abbia maturato almeno dieci anni di servizio nella qualifica dirigenziale presso pubbliche amministrazioni e che abbia svolto documentata attività nel campo giuridico-normativo".

E ancora, "nello svolgimento dell'incarico l'Avvocato regionale è coadiuvato da altro dirigente della Giunta regionale, iscritto all'albo degli avvocati o avente titolo all'iscrizione, con documentata attività svolta nel campo giuridico normativo, che abbia maturato almeno cinque anni di servizio nella qualifica dirigenziale presso pubbliche amministrazioni, che assume anche la funzione vicaria di Vice Avvocato regionale".

Poi nel comma 8 bis si precisa: "Gli incarichi di cui al comma 8 possono essere conferiti dalla Giunta regionale, con contratto almeno triennale, eventualmente rinnovabile (…,) anche ad un professionista esterno, di comprovata capacità ed esperienza, scelto tra avvocati iscritti all'albo dei patrocinanti presso le magistrature superiori da almeno dieci anni…".

Questo ovviamente rispettando i dettami della legge 77 del 1999 che pone un limite del 10% per il ricorso a dirigenti esterni all'ente, e stabilisce che occorre prima vedere si ci sono dentro la regione professionalità in grado di svolgere quel determinato incarico.

Con l'emendamento invece il passaggio del comma 8 relativo ai requisiti del vice avvocato ("…che abbia maturato almeno cinque anni di servizio nella qualifica dirigenziale…"), viene sostituito con "…che abbia maturato almeno tre anni di servizio nella qualifica dirigenziale…"

Abbassando insomma l'asticella, sia del rigente interno, ma anche quello esterno, di cui si riferisce nel comma successivo, l'8 bis.

Il testo attuale dice: "Gli incarichi di cui al comma 8 possono essere conferiti dalla Giunta regionale, con contratto almeno triennale, eventualmente rinnovabile, nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 22, comma 1, della l.r. 77/1999, anche ad un professionista esterno, di comprovata capacità ed esperienza, scelto tra avvocati iscritti all'albo dei patrocinanti presso le magistrature superiori da almeno dieci anni…".

Con l'emendamento, la frase "gli incarichi di cui la comma 8", sono sostituiti, con "l'incarico di direzione dell'Avvocatura regionale", può essere conferito anche ad esterno, sempre in base ai requisiti della legge 77, e si precisa poi subito dopo che anche la carica di vice avvocato regionale può essere conferito ad ad un professionista esterno, di comprovata capacità ed esperienza, scelto tra avvocati iscritti all'albo dei patrocinanti presso le magistrature superiori da almeno dieci anni…".

© 2026 Abruzzo Web Enfasi srl - Quotidiano digitale registrato presso il Tribunale dell'Aquila con decreto n°501 del 2 settembre 2003
Iscrizione al ROC n. 26362 - P.IVA 01812420667
Direttore responsabile Berardo Santilli